



**COMUNE DI RIACE**  
CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

**UFFICIO DEL SINDACO**

*Via Vittorio Veneto - Tel. 0964 1965271 -*

**ORDINANZA N° 4 DEL 16.09.2025**

**ORDINANZA SINDACALE DI MISURE DI SICUREZZA URBANA E SAFETY IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI DEI SS COSMA E DAMIANO**

**IL SINDACO**

**PREMESSO** che nei giorni 24, 25, 26 e 27 settembre c.a. avrà luogo nel Comune di RIACE, così come ogni anno, la grande festa patronale dei SS Medici Cosma e Damiano;

**che** questa festa richiama una partecipazione imponente di fedeli e pellegrini;

**CONSIDERATO** che si ritiene opportuno tutelare l'incolumità delle persone e la sicurezza urbana legata al consumo e vendita di bevande alcoliche;

**VALUTATO** che l'abuso di bevande alcoliche può avere conseguenze negative per la sicurezza e l'incolumità pubblica ed in particolare l'abbandono dei contenitori di vetro e lattine può dare la possibilità che vengano utilizzati come oggetti contundenti e diventare quindi strumenti atti ad offendere;

**RITENUTO** pertanto opportuno prevedere specifiche disposizioni a tutela della sicurezza, nonché limitatamente alla propria competenza di "safety" (e non "security" di competenza delle forze di Polizia ) a tutela dei cittadini, nell'ottica della politica di "gestione integrata della piazza";

**VISTO** il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18.06.1931 n. 773 con particolare riferimento all'art.9;

**VISTO** l'art.50 ed in particolare i commi 5 e 7 del D-Lgs 18 agosto 2000, n. 267 così come modificati dall'art. 8 , comma 1 lett. a) del D.L. 14/2017 coordinato con la legge di conversione n. 48 del 18 aprile 2017 recante: disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città;

**VISTA** la circolare del 23.05.2017 – prot n. 4228 – sicurezza delle città – del Ministero degli Interni – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – attuativa del decreto recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città;

**VISTO** l'art. 7 bis del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 che stabilisce le sanzioni per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze.

**ORDINA**

Per i motivi espressi in premessa e qui richiamati quale parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, fermo restando il divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni diciotto nei pubblici esercizi, per tutta la durata dei festeggiamenti su tutto il territorio comunale.

1. **DIVIETO di vendita di qualsiasi tipo di bevande in contenitori di vetro (bottiglie – bicchieri) e lattine** per i titolari di esercizi pubblici, commerciali, alimentari di vendita al dettaglio, per i titolari di licenza temporanea di pubblico esercizio;



2. Per il **DIVIETO di transito nelle vie e piazze** interessate all'evento si rimanda all'ordinanza n. **09 del 16.09.2025** emessa dal responsabile del settore di Polizia Locale;
3. Le violazioni alla presente ordinanza fatte salve le **sanzioni** anche penali previste dalla normativa statale e/o regionale, saranno punite con una sanzione amministrativa **da euro 25,00 ad euro 5000** ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs 267/2000. Se la violazione degli obblighi e divieti della presente ordinanza è reiterata, sarà disposta la **sospensione dell'attività per un periodo non inferiore a 3 giorni** nel rispetto della vigente normativa di settore, ivi compreso l'avvio di procedimento ex art. 100 TULPS,
4. Fermo restando le determinazioni assunte dagli Organi aventi competenza in materia, **il Responsabile della Organizzazione dei festeggiamenti in onore dei SS Cosma e Damiano è tenuto a predisporre appositi servizi di specifica competenza anche tramite l'utilizzo di volontari**

E' fatto obbligo a chiunque di osservare quanto ordinato.

All'atto della contestazione i trasgressori sono tenuti a cessare il comportamento vietato.

L'inosservanza dell'ordine sarà perseguita a norma dell'art. 650 del C.P.

#### DISPONE

Che il presente provvedimento **venga reso noto** a tutta la cittadinanza tramite pubblicazione **all'albo pretorio** e sul **sito istituzionale del Comune di Riace**.

Di **trasmettere** la presente ordinanza al **Prefetto di Reggio Calabria**, alla **Questura di Reggio Calabria-Ufficio di Gabinetto**, al **Commissariato di PS di Siderno - U.I.G.O.S.**, alla **Stazione Carabinieri di Riace**, alla **Guardia di Finanza Gruppi Locri**, al **Comando di Polizia Locale di Riace** per gli aspetti di propria competenza

#### AVVERTE

Che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR nel termine di 60 giorni dalla notifica **Tutte le forze di Polizia presenti sul territorio vigileranno sul rispetto e l'osservanza del presente provvedimento.**

Dal palazzo del comune

**Riace 16.09.2025**

**Il Sindaco**

**F.to Domenico Lucano**